

Il documento posto ieri in consultazione dall'Organismo italiano di contabilità

Principi contabili retroattivi

Eccezioni? Non fattibilità, onerosità, irrilevanza

DI ANDREA FRADEANI

Il passaggio ai principi contabili nazionali richiede la loro applicazione retroattiva, salvo non sia fattibile (nonostante ogni ragionevole sforzo), risulti eccessivamente onerosa o i suoi effetti siano irrilevanti. È la regola base della bozza di documento, posto ieri in consultazione dall'Organismo italiano di contabilità, chiamato a guidare la redazione del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali da parte delle società che utilizzavano, per i loro conti, regole differenti (tipicamente, ma non solo, gli Ifrs). L'intervento vuole colmare una lacuna degli standard domestici, enfatizzata dall'ultima legge di bilancio, relativa a come applicare (o tornare ad applicare) le regole nazionali ove fossero stati impiegati, per la redazione dei conti annuali e/o consolidati, differenti principi contabili: mancava, in sostanza, l'equivalente dell'Ifrs 1.

Il paragrafo 12 del documento dispone che le «voci di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali sono determinate applicando retroattivamente tali principi»: si impone dunque d'impiegare le nuove previsioni, ove esistano differenze fra principio contabile usato e da utilizzare, come se lo si fosse sempre fatto e ciò per evitare che, in linea con le previsioni dell'Oic 29, «il bilancio di transizione determini un salto informativo rispetto al precedente bilancio redatto con regole contabili differenti» (paragrafo BC.1 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte); il saldo patrimoniale derivante dall'applicazione del paragrafo 12 alla data di transizione deve essere imputato, al netto degli effetti fiscali, a riserva di patrimonio netto.

Sono previsti tre limiti generali alla regola base: il primo fa riferimento alla non fattibilità, nonostante ogni ragionevole sforzo, dell'applicazione retroattiva; il secondo consiste nella sua eccessiva onerosità, ossia il sostenimento di spese sproporzionate rispetto ai vantaggi informativi conseguibili; il terzo riguarda invece l'irrilevanza degli effetti, cioè quando la sua mancata applicazione non inficia la rappresentazione veritiera e corretta dello stato patrimoniale di apertura, del primo bilancio redatto con i principi contabili nazionali e di quello comparativo. Vista la complessità della materia l'Oic ha inoltre previsto, grazie all'Appendice A del docu-

mento, cinque fattispecie in cui il redattore può evitare, senza fornire, diversamente dai tre limiti generali citati, motivazioni in nota integrativa, l'applicazione retroattiva.

Si inizia con le aggregazioni aziendali: la possibilità di salvare i valori iscritti con regole differenti, tipicamente dell'Ifrs 3, richiede però di verificare che le attività e le passività rilevate a seguito dell'operazione soddisfino i requisiti per essere iscritte come tali dei principi contabili nazionali; la loro eliminazione determinerà la rettifica, in base al valore contabile rilevato alla data della transizione, dell'avviamento per pari importo e, per l'eventuale eccedenza, del patrimonio netto; inoltre, se ci si avvale della facoltà in parola, l'ammortamento dell'avviamento decorre, a partire dalla data di transizione, sulla base della stima della vita utile residua, a tale data, ai sensi dell'Oic 24. Il secondo caso è quello delle rimanenze, che potrebbero essere state rilevate con criteri diversi dal costo storico: il valore di provenienza può impiegarsi come sostitutivo del costo alla data di transizione. Dopo aver rinviato al paragrafo A.7 dell'Appendice A per il bilancio consolidato, proseguiamo con la fattispecie dei titoli di debito e delle partecipazioni: il cambio di regole contabili non giustifica, di per sé, il mutamento della loro destinazione economica ai fini della classificazione fra attivo immobilizzato e circolante; per quelli al fair value con imputazione delle variazioni a conto economico, il valore frutto delle regole di provenienza può essere impiegato come sostitutivo del costo alla data di transizione; per le partecipazioni al fair value ex Ifrs 9, se classificate nell'attivo immobilizzato alla data di transizione, l'eventuale perdita durevole di valore è determinata, senza incidere sul prospetto comparativo, alla data di apertura del primo bilancio redatto con i principi contabili nazionali. Gli strumenti finanziari derivati sono l'ultimo caso: ci si può avvalere delle semplificazioni dei paragrafi da 139 a 142 dell'Oic 32 nonché, per i titoli ibridi non quotati valutati al fair value, continuare a adottare quest'ultimo criterio.

La bozza si chiude con l'informativa in nota integrativa e offre pure l'Appendice B dedicata all'illustrazione di casi applicativi; eventuali osservazioni potranno essere inviate all'Oic preferibilmente entro il 15 ottobre 2019.

© Riproduzione riservata

Un interrogativo sulle imposte anticipate

Ha ancora senso condizionare la rilevazione delle attività per imposte anticipate, si legga il paragrafo 41 dell'Oic 25, alla «ragionevole certezza del loro futuro recupero»? È questa, in estrema sintesi, la domanda che l'Oic pone alla comunità bilanciistica nazionale in coda alla bozza sul passaggio ai principi contabili nazionali.


Si tratta di una questione, seppure sollevata in via incidentale, ben più importante dell'intero documento in consultazione. Non solo, si badi bene, perché le imposte anticipate riguardano un numero di soggetti ben superiore, ed è un eufemismo, a quello interpellato dal passaggio ai principi contabili nazionali: il vero tema, a nostro avviso, è altro e riguarda il principio della prudenza che crediamo essere, non l'ultimo, bensì il principale punto di differenza fra regole contabili domestiche

e internazionali.

Lo standard setter vuole l'opinione degli operatori, scendendo nel tecnico, sull'allineamento dell'Oic 25 alle previsioni dello Ias 12: dalla ragionevole certezza, dunque, alla meno severa probabilità del recupero delle attività per imposte anticipate. Ci si chiede se tale intervento sia possibile senza modifiche normative, la prudenza, piaccia o meno, è il primo dei principi di redazione ex art. 2423 bis c.c., e, più in generale, se non siano maturi i tempi per riflettere a fondo sull'attualità del postulato (quantomeno per come generalmente inteso in Italia). In altri termini: se la probabilità fosse idonea per iscrivere le attività per imposte anticipate, perché non potrebbe esserlo per gli altri asset e utili potenziali?

Andrea Fradeani

© Riproduzione riservata



BREVI

Contribuire al reinserimento lavorativo e sociale dei testimoni di giustizia e degli altri soggetti protetti dando loro l'aiuto necessario per mettersi in proprio o per riconvertire e rilanciare le imprese che hanno subito o possono subire un danno per le dichiarazioni rese o per l'applicazione delle misure di tutela speciali. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa tra l'Interno e Invitalia firmato ieri a palazzo San Macuto a Roma. In particolare, attraverso i «referenti dei testimoni di giustizia» nominati dal ministero, Invitalia avrà il compito di: tradurre l'idea imprenditoriale in un progetto concreto d'impresa; esaminare le condizioni necessarie alla realizzazione; fornire consulenza e assistenza, razionalizzando i vari step per snellire le procedure; verificare la possibilità di ripresa, sviluppo e/o di riconversione delle attività già poste in essere dai soggetti tutelati e abbandonate a causa dell'ingresso nel programma di protezione.

L'a.d. di Acea, Stefano Donnarumma, e il presidente dell'Enea, Federico Testa, hanno firmato ieri un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione per lo sviluppo di progetti nell'ambito dell'economia circolare, con particolare riguardo alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti e della risorsa idrica. Potranno essere oggetto della collaborazione soluzioni tecnologiche innovative per ridurre gli impatti ambientali legati alla realizzazione di nuovi impianti, per la valorizzazione del compost e l'applicazione di biotecnologie a filiere e distretti agroindustriali integrati sul territorio, oltre che lo sviluppo di smart services come i sistemi di compostaggio decentralizzato. Il protocollo ha una durata di quattro anni.

Bocciati i poteri sanzionatori dell'Automobili per le garanzie nelle comunicazioni, non previsti dalla legge. È questo in sintesi quello che ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato, a proposito del regolamento Agcom sul diritto d'autore, che era

stato impugnato dal Movimento di difesa dei consumatori (Mdc) e dall'associazione di provider indipendenti Assoprovider. Accolti, spiega una nota congiunta, due dei motivi articolati dalla difesa delle associazioni. Confermata la legittimità del regolamento.

Istituto nazionale tributaristi (Int) auditato in commissione finanze alla camera sulla pdl AC 1429 «Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova Imu)». L'Int ha evidenziato la condivisione dell'accorpamento dell'Imu e della Tasi e di alcune semplificazioni sulle modalità di versamento dell'imposta, ma ha anche rimarcato come la tassazione del patrimonio immobiliare abbia assoluta necessità di stabilità normativa, poiché dalla cancellazione dell'Ici ad oggi si sono susseguiti troppi interventi normativi.

Giovanni Malinconico, coordinatore dell'Organismo congressuale forense, con i vertici dell'organismo, ha incontrato ieri i responsabili giustizia della Lega nell'ambito delle consultazioni con le forze politiche. L'Ocf ha illustrato le proprie attività e finalità: hanno suscitato interesse, spiega una nota, il ruolo di sintesi dell'Ocf tra le componenti dell'Avvocatura e le tematiche su cui sta incentrando la propria attività.

Il sottosegretario alla giustizia con delega alle professioni, Jacopo Morrone, ha incontrato ieri il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali Claudio Guasco laureati e il vice-presidente Sergio Comisso. La categoria ha chiesto un accorpamento delle aree di specializzazione da 26 a 7 che afferiscono a tre macro settori (civile, tecnologico e informazione), mettendo così fine alla suddivisione nell'albo di una pletera di settori poco rispondenti alle specializzazioni diffuse tra gli iscritti e rispetto a quelle richieste dal mercato, spiega una nota.

© Riproduzione riservata